

INDICAZIONI sul
FONDO DI
ULTIMA ISTANZA
per i
PROFESSIONISTI
iscritti alle CASSE
PRIVATE

Aggiornato con DL 23/2020



RIFERIMENTI NORMATIVI

D.L. 18 del 17.03.2020, art. 44

DM Lavoro 27.03.2020

D.L. 23 del 08.04.2020, art. 34

**Inserite
nuove
limitazioni**

SITRATTA DI

UNA INDENNITÀ

che non concorre alla formazione
del reddito (esentasse)

di ammontare pari ad

€ 600,00*

*L'importo si riferisce al mese di Marzo; la
misura potrebbe essere reiterata anche per i
mesi successivi

**IL
BENEFICIO
È RIVOLTO
A:**

**PROFESSIONISTI ed
AUTONOMI iscritti a Casse di
diritto privato
in regola con i versamenti
contributivi 2019
che abbiano avuto un**

**Reddito 2018 inferiore ad
€ 35.000,00**

**Reddito 2018 compreso tra €
35.000,00 ed € 50.000,00
con attività cessata/ridotta/sospesa
tra il 23/02/2020 e il 31/03/2020
(il confronto va fatto con
il 1° trimestre 2019)**

**PROFESSIONISTI E
AUTONOMI CON**
Reddito 2018 inferiore ad
€ 35.000,00

**La loro attività deve essere stata limitata dai
provvedimenti restrittivi emanati per far fronte
all'emergenza COVID-19**

Nel limite di Reddito di € 35.000,00 (reddito
complessivo) si devono ricomprendere
anche i canoni di locazione assoggettati a
cedolare secca

**PROFESSIONISTI E
AUTONOMI CON**

**Reddito 2018 compreso tra
€ 35.000,00 ed € 50.000,00**

*per calcolare i limiti di reddito
(complessivo) si comprendono
anche i redditi da locazione
assoggettati a cedolare secca

**Che in conseguenza
all'emergenza COVID-19
abbiano**

**CESSATO L'ATTIVITÀ
nel periodo compreso tra
il 23/02/2020 e il 31/03/2020**

**RIDOTTO/SOSPESO
L'ATTIVITÀ'**
**Il reddito (calcolato
secondo il principio di
cassa) del 1° trimestre 2020
è più basso di almeno il
33% del reddito percepito
nel 1° trimestre 2019**

AL BENEFICIO
SI ACCEDE

PRESENTANDO
APPOSITA DOMANDA (ISTANZA)
ALLA PROPRIA CASSA PREVIDENZIALE


QUANDO
PRESENTARE
LA
DOMANDA

LE ISTANZE DEVONO ESSERE
PRESENTATE

DAL 1° APRILE 2020

AL 30 APRILE 2020

Le domande presentate
successivamente saranno inammissibili



CONTENUTO DELL'ISTANZA

1/2

Oltre alla conferma delle condizioni reddituali
occorrerà dichiarare

- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

**Ai sensi dell'art. 34 DL 23 dell'8/4/2020 altresì ESSERE ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA
alla cassa professionale**

CONTENUTO DELL'ISTANZA

2/2



Sarà necessario allegare:

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

SARANNO LE CASSE DI APPARTENENZA A PROVVEDERE ALL'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ, SULLA BASE DELLE ISTANZE RICEVUTE E NEL LIMITE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA DAL D.L. 18/2020

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell'articolo 4, alla erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 4.

È CONSIGLIATO

**IL MONITORAGGIO
DEL SITO DELLA PROPRIA CASSA
PER CONOSCERE LE MODALITA' OPERATIVE
SPECIFICHE**





sperando di essere stati di qualche
aiuto, ci rendiamo disponibili per
ogni eventuale chiarimento.

In caso di dubbi:

INPS – CONTACT CENTER INTEGRATO

803 164 (da tel. fisso) o 6 164 164 (da cell.)

